

OGGETTO

IMPORTAZIONI CON DICHIARAZIONE D'INTENTO – ADEMPIMENTI DAL 1° GENNAIO 2020

AGGIORNAMENTO

23 OTTOBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1, comma 1, lettera c), D.L. 29.12.83 n. 746 Conv. in L. 27.2.84 n. 17; D.L. 2.3.2012 n. 16 Conv. in L.26.04.2012 n.44 modif. dall'art. 20, D.LGS 21.11.2014 n. 175; D.Lgs 24 settembre 2015 n. 158. Art.12 septies DL 30.04.2019 n. 34 conv L. 28.06.2019 n. 58.
Circ. AE 31/e del 30.12.2014; Provv. A.E. 12.12.2014 prot. n. 159674/2014; Provv. A.E. del 2.12.2016 n. 213221; Risol. A.E. 22.12.2016, n. 120/e

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
TUIR
IVA – RAPPORTI CON L'ESTERO

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
009

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 37/2019 - DICHIARAZIONE D'INTENTO
CIRCOLARE N. 26/2018 - DICHIARAZIONE D'INTENTO
CIRCOLARE N. 14/2017 - DICHIARAZIONE D'INTENTO NUOVO MODELLO DAL 1 MARZO 2017
CIRCOLARE N. 09/2016 - DICHIARAZIONE D'INTENTO

REFERENTE STUDIO

dott. Gaetano FARRUGGIO

BRIEFING

Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente (*plafond fisso*) o nei 12 mesi precedenti (*plafond mobile*) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. L'ammontare di tali operazioni costituisce il *plafond* disponibile per l'esportatore abituale.

Pertanto, i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA nel limite di un importo definito "*planfond*", corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).

A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendono effettuare.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) a partire dal 1° gennaio 2020.

CONTENUTO DEL MODELLO

I soggetti che rivestono lo status di esportatore abituale, avendo effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), possono acquistare senza applicazione dell'Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, ad eccezione:

- ⇒ degli acquisti di fabbricati,
- ⇒ delle aree fabbricabili e
- ⇒ dei beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

L'agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing e all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata (Circolare AE n. 145/E/1998).

L'esportatore abituale ha l'onere di dichiarare l'intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d'intento.

La dichiarazione d'intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità con il modello approvato dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, il modello per la dichiarazione d'intento (Modello DI), e le relative istruzioni, sono stati approvati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina con l'art. 20 del D.Lgs. 175/2014.

Successivamente, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221, è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento (Modello DI), da utilizzare per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1.3.2017.

Entrambe le versioni del modello si compongono di tre parti:

-  Frontespizio;
-  Quadro A;
-  Impegno alla trasmissione telematica del modello.

Nel frontespizio sono, tra l'altro, indicate le generalità del contribuente, nonché la vera e propria dichiarazione dell'intento di avvalersi, in quanto esportatore abituale, della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA. È, inoltre, indicato il destinatario della dichiarazione stessa.

Il quadro A contiene l'attestazione del plafond IVA utilizzato e, nello specifico:

- Il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 73/2019

PAGINA
3/6

→ Le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, salvo che sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA.

L'esportatore abituale deve indicare, l'ammontare del plafond che intende utilizzare per ciascun fornitore.

La dichiarazione d'intento può essere riferita a più operazioni, fino a concorrenza dell'ammontare riportato nella dichiarazione medesima. L'importo da inserire nel campo 2 del frontespizio, deve rappresentare infatti l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Di conseguenza, particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza applicazione dell'IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza applicazione dell'IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

EMISSIONE DELLA LETTERA D'INTENTO

Gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza dovere corrispondere l'Iva al proprio fornitore, devono porre in essere una serie di operazioni che vengono qui di seguito riepilogate:

- Generare la dichiarazione di intento con apposito software ed effettuare la spedizione telematica all'Agenzia delle Entrate;
- Attendere la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione;
- Inviare al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (sino al 31 dicembre 2019);

La dichiarazione d'intento va quindi presentata dall'esportatore abituale esclusivamente in via telematica:

- ✓ Direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel / Fisconline; ovvero
- ✓ Tramite un soggetto abilitato; utilizzando il predetto software "Dichiarazione d'intento".

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

- ✓ Della dichiarazione trasmessa
- ✓ Della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

RICEZIONE DELLA LETTERA D'INTENTO DA PARTE DEL FORNITORE

Il fornitore potrà effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza IVA solo dopo aver:

- ⇒ Ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, consegnategli dall'esportatore abituale (sino al 31 dicembre 2019);
- ⇒ Riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Il fornitore infatti, prima di porre in essere la fornitura, è tenuto a verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate la correttezza e l'esistenza del documento ricevuto, pena l'applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del D.lgs. 471/97.

Nello specifico, tale riscontro da parte del fornitore può avvenire:

- Accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, al *link* "Verifica ricevuta dichiarazioni di intento", e inserendo alcuni dati tra cui il numero di protocollo e il numero progressivo della dichiarazione di intento, l'anno della stessa, il codice fiscale del dichiarante e l'indicazione del destinatario, e così, effettuare il riscontro;
- Per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale, accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La responsabilità del fornitore dovrebbe esaurirsi nel riscontro della dichiarazione d'intento ricevuta, secondo le modalità sopra descritte. Tale impostazione trova conferma in Cass. 24.11.98 n. 11914, secondo cui in capo al cedente "*non incombe alcun onere né alcuna facoltà di specifico controllo in ordine alla eventuale non veridicità della dichiarazione*" ricevuta. Per cui, "*a tutela del cedente risulta sufficiente la dichiarazione sottoscritta dal cessionario sotto la propria responsabilità, sicché il cedente che si attiene alla dichiarazione pone in essere un comportamento del tutto adeguato alla previsione della legge*" (Cass. 21.11.2001 n. 14694).

ADEMPIMENTI CONNESSI

Le fatture emesse (o ricevute) senza applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 devono riportare il numero della dichiarazione di intento alla quale si riferiscono (sino al 31 dicembre 2019).

Inoltre, sia il fornitore sia il cessionario/committente esportatore abituale sono tenuti ad annotare progressivamente la dichiarazione di intento in appositi registri (o, in alternativa, in specifiche sezioni del registro delle vendite o degli acquisti), entro 15 giorni dalla data di emissione o ricezione (sino al 31 dicembre 2019).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, il fornitore è tenuto a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nell'ambito della dichiarazione IVA annuale, nel quadro VI, riportando:

- ▲ Il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale (campo 1 di ciascun rigo del quadro VI);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 73/2019

PAGINA

5/6

- ▲ Il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa telematicamente da parte dell'esportatore abituale (campo 2 di ciascun rigo del quadro VI).

ADEMPIMENTI DAL 1 GENNAIO 2020

Come precisato in precedenza, fino al 31 dicembre 2019, inoltre, l'esportatore abituale deve:

- ⌚ Numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall'emissione, in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972;
- ⌚ Consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (articolo 6 D.P.R. 633/1972).

A seguito delle semplificazioni introdotte dal Decreto Crescita (articolo 12 septies D.L. 34/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- * Decade l'onere di annotare le dichiarazioni in apposito registro;
- * Non è più necessario consegnare al fornitore (o al prestatore) ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica;
- * Gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

REGIME SANZIONATORIO

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7 del D.lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

FATTISPECIE	SANZIONE	RIFERIMENTO
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. "splafonamento")	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver riscontrato la lettera di intento (dal 1 gennaio 2020)	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4-bis

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 73/2019

PAGINA

6/6

La sanzione per il mancato ricevimento della dichiarazione d'intento nell'articolo 7, Comma 4-bis del D.lgs. 471/1997, presente anche prima delle citate modifiche è sino al 31.12.2019 in misura fissa da 250 euro a 2.000 euro.

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ove si ritenga che la trasmissione telematica debba essere eseguita dallo Studio, in quanto intermediario abilitato, si precisa che al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della "COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO EMESSE", tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio, il modello per la comunicazione in esame su supporto magnetico o cartaceo.

Successivamente, lo Studio dopo aver provveduto all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate ed acquisita la relativa ricevuta di trasmissione, provvederà ad inviare nuovamente al cliente la dichiarazione d'intento, completa di ricevuta, che potrà essere inoltrata da quest'ultimo al fornitore.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

dott.ssa Adriana ADRIANI